

PARTE TERZA

RIFERIMENTI AD ALTRI ATTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI (O RINVII) AD ATTI NORMATIVI

42. Definizione di riferimento o rinvio normativo

1. Il *riferimento (o rinvio) normativo* si ha tutte le volte in cui il testo dell'atto amministrativo si riferisce a un atto normativo.
2. I criteri formali per la scrittura delle citazioni dei testi normativi sono riportati nelle regole da 43 a 51.

43. Citazione di testi normativi

1. Per le citazioni di testi normativi italiani, comunitari e internazionali attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato A1.
2. Per le citazioni di partizioni interne agli atti normativi attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato A2.
3. Per le citazioni di pubblicazioni ufficiali attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato A3.
4. Se la denominazione ufficiale dell'atto non include la menzione dell'autorità che lo ha emanato, integrare la denominazione con tale menzione.
5. Per individuare univocamente l'atto, quando non è numerato, ricordarne il titolo o altri elementi sufficienti a identificarlo, come gli estremi di pubblicazione.
6. Dare un'indicazione sull'oggetto delle disposizioni citate, in modo da facilitare la comprensione del rinvio. Se l'atto è citato

per la prima volta, riportarne il titolo completo (tra parentesi tonde, dopo la data e il numero dell'atto). In alternativa riportare il titolo breve se è indicato nell'intestazione ufficiale. Se il titolo dell'atto è troppo lungo lo si riassume. Se il titolo dell'atto non permette d'individuare l'argomento del rinvio (ad esempio se si rinvia a disposizioni intrusive, o a disposizioni contenute in leggi finanziarie), si indica l'oggetto delle disposizioni citate.

7. Nell'ambito delle forme di citazione contenute nell'allegato A, scegliere un'unica formula di citazione semplificata da usare in tutti i testi per garantire l'omogeneità della citazione.

44. Citazione di atti non normalizzati

1. La citazione dell'atto deve rispettare la struttura dell'atto citato così come si presenta, anche se esso non è stato redatto secondo i criteri indicati nel manuale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi* e comunque seguire, per quanto possibile, i criteri formali indicati nel manuale stesso.
2. Se la citazione di disposizioni redatte secondo criteri diversi da quelli indicati nel manuale può generare confusione è preferibile usare formulazioni magari ineleganti ma inequivoche, quali ad esempio citazioni complete del testo che cominciano con la parola iniziale e terminano con la parola finale della disposizione richiamata.

45. Scrittura della citazione

1. Quando si cita una parte di un atto normativo, ad esempio un comma o una singola disposizione, contenuta in un atto diverso o nello stesso atto, si menzionano, oltre all'atto, le partizioni interne che contengono tale parte. Le partizioni sono citate in ordine decrescente, separate da virgole e precedono la citazione dell'atto.

Esempio

Articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per ragioni di chiarezza, la citazione deve arrivare sino alla partizione del livello più basso necessario per individuare la parte del testo citato.
3. Quando si citano articoli raggruppati in partizioni di livello superiore, è superfluo menzionare tali partizioni, poiché la numerazione degli articoli è continua nel corso dell'atto.
4. Se si citano partizioni di livello superiore all'articolo nella loro interezza, la citazione va fatta in ordine decrescente, a partire dalla partizione di livello più alto.

46. Regole particolari nella scrittura delle citazioni

1. I commi numerati si citano con il numero cardinale; i commi non numerati con il numero ordinale (es. *comma 6, sesto comma*). Non usare grafie quali *6°* o *VI* né espressioni quali *ultimo comma* o *penultimo comma* o *ultimi due commi*.
2. Citare le lettere e i numeri che contrassegnano partizioni interne ai commi usando la denominazione *lettera e numero*, seguita dalla lettera dell'alfabeto o dalla cifra araba e da una parentesi tonda di chiusura.

Esempio

lettera a), numero 7).

3. Citare la parte del comma che introduce una modifica testuale, consistente in un articolo o in uno o più commi, lettere o numeri, con la denominazione di *alinea*.
4. Citare le parti del testo non contrassegnate da lettere, cifre o altre espressioni (es. allegati non numerati, frasi contraddistinte da trattini o altri segni tipografici) usando il numero ordinale scritto in lettere che contraddistingue la partizione (*primo allegato, primo trattino* ecc.), evitando le parole *ultimo, penultimo, ultimi due* o simili.
5. Se le forme di citazione non risultano del tutto chiare o se s'intende citare parti di testo (frasi, parole, insiemi di parole) che non costituiscono formalmente unità autonome nella struttura

dell'atto, la citazione riporta per esteso, fra virgolette, la parte di testo che si intende citare.

47. Citazione di partizioni di atti comunitari, unionali o internazionali

1. Quando si citano partizioni di atti delle Comunità europee, dell'Unione europea o internazionali, seguire la terminologia adoperata in tali testi.

48. Riferimenti all'articolo o a partizioni inferiori all'articolo

1. Il riferimento normativo indica di norma con precisione il numero dell'articolo contenente le disposizioni richiamate e indica anche, se il riferimento non è a tutto l'articolo, le partizioni inferiori.

49. Riferimenti a partizioni superiori all'articolo

1. In certi casi, prevedibilmente rari, può essere opportuno o necessario rinviare a una partizione dell'atto normativo superiore all'articolo. Tale tipo di riferimento è ammesso solo se esso comprende tutte le disposizioni della partizione richiamata; ad esempio va evitata l'espressione *si applicano le disposizioni del titolo I* nel caso in cui solo alcune disposizioni del Titolo I si possono applicare.

50. Riferimenti ad atti modificati

1. Nei riferimenti ad atti modificati, oltre a una funzione normativa, si può rintracciare una funzione informativa.
2. Il riferimento svolge una funzione informativa se vengono menzionate le modificazioni all'atto o alla disposizione citata.
3. Quando il riferimento svolge anche una funzione informativa, vanno menzionate le modificazioni dell'atto (se viene citato l'atto, più articoli o partizioni superiori all'articolo) o dell'articolo (se

viene citato un articolo o sue partizioni). Nel primo caso basta ricordare l'atto modificativo; nel secondo bisogna citare i singoli articoli modificativi. Non occorre ricordare l'oggetto dell'atto o degli articoli modificativi. La menzione delle modifiche è necessaria solo nella prima citazione.

4. Se si fa riferimento a disposizioni che sono state sostituite, aggiunte o modificate da atti successivi, bisogna citare l'atto base, e non gli atti modificativi. Il riferimento, specie se lungo e con l'indicazione delle successive modificazioni, può essere messo in nota.
5. Evitare i riferimenti a catena.

Esempio

Si rinvia all'art. x che a sua volta rinvia all'art. y.

51. Riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire

1. In caso di riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire si deve facilitare la comprensione e la conoscenza del testo o evitando il rinvio e riproducendo il testo, o citando i dati di pubblicazione dell'atto.

SEZIONE II - RIFERIMENTI (O RINVII) AD ATTI AMMINISTRATIVI

52. Definizione di riferimento o rinvio amministrativo

1. *Il riferimento (o rinvio) amministrativo* si ha tutte le volte in cui il testo dell'atto amministrativo si riferisce a un altro atto amministrativo.
2. I criteri per la scrittura della citazione degli atti amministrativi sono riportati nelle regole da 53 a 55.

53. Elementi che compongono la citazione

1. Il riferimento amministrativo va espresso con citazione esplicita testuale dell'atto cui ci si riferisce che garantisce l'univocità del riferimento stesso.

2. La citazione è completa per garantire la funzione comunicativa, la chiarezza e l'univocità del riferimento. La citazione completa è costituita, nell'ordine, dai seguenti elementi scritti per esteso:
 - a) denominazione formale dell'atto;
 - b) autorità emanante;
 - c) data e numero di protocollo (o numero assegnato all'atto dall'ente emanante) separati da una virgola;
 - d) oggetto racchiuso tra parentesi.
3. In caso di ripetute citazioni del medesimo atto, è ammessa, limitatamente alle citazioni dopo la prima, la citazione abbreviata. La citazione abbreviata è costituita, nell'ordine, dalla denominazione formale dell'atto, dall'autorità emanante, dal numero e dall'anno dell'atto.

Esempi

Citazione completa: *Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze 23 maggio 2009, n. 9 (Piano strutturale).*

Citazione abbreviata: *Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 9/2009* oppure *Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 9 del 2009.*

54. Citazione di atti amministrativi modificati da atti successivi

1. Se si fa riferimento a parti che sono state sostituite, aggiunte o modificate da atti successivi, bisogna citare l'atto base, e non gli atti modificativi. Si intende che citando l'atto base si fa riferimento anche alle eventuali modificazioni intervenute.
2. Se si fa riferimento a un atto amministrativo modificato da un atto successivo, è preferibile citare l'atto modificato seguito da espressioni del tipo: *così come modificato da* e dalla citazione dell'atto o degli atti modificanti. Se gli atti modificanti sono molteplici, è consigliabile elencare i singoli atti.
3. Il riferimento, specie se lungo e con l'indicazione delle successive modificazioni, può essere messo in nota.
4. Evitare i riferimenti a catena

Esempio

Si rinvia al paragrafo x che a sua volta rinvia al paragrafo y.

55. Citazione di partizioni di atti amministrativi o di loro allegati

1. Le partizioni sono citate attraverso il termine *paragrafo* seguito dall'identificatore del paragrafo o sottoparagrafo cui segue la citazione dell'atto.

Esempio

paragrafo a. della deliberazione del Consiglio comunale di Firenze 23 maggio 2009, n. 9 (Piano strutturale).

2. Le partizioni di un allegato di un atto amministrativo sono citate in maniera analoga.
3. L'indicazione dell'allegato precede quella dell'atto.

Esempio

Allegato C della deliberazione del Consiglio comunale di Firenze 23 maggio 2009, n. 9 (Piano strutturale).

ALLEGATO A

FORME DI CITAZIONE (REGOLA 43)

L'allegato indica forme alternative di citazione degli atti normativi.

1. Forme di citazione degli atti normativi

In grassetto è indicato il tipo di atto citato, la citazione contrassegnata dal simbolo # si riferisce alla forma integrale (prima citazione) e quelle contrassegnate dal simbolo * alle forme semplificate (citazioni ripetute).

legge statale

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri)

* l. 400/1988

* legge 400/1988

* legge n. 400 del 1988

legge regionale

legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (*titolo*)

* l.r. 21/2007

* legge regionale 21/2007

* legge regionale n. 21 del 2007

legge provinciale

legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 8 (*titolo*)

* l.p. 8/2007

* legge provinciale 8/2007

* legge provinciale n. 8 del 2007

decreto-legge (non ancora convertito)

decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (*titolo*)

* d.l. 159/2007

* decreto-legge 159/2007

* decreto-legge n. 159 del 2007

decreto-legge (convertito in legge)

decreto-legge 2 luglio 2007, n. 151 (*titolo*) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

* d.l. 151/2007 convertito dalla l. 127/2007

* decreto-legge 151/2007 convertito dalla legge 127/2007

* decreto-legge n. 151 del 2007 convertito dalla legge n. 127 del 2007

decreto legislativo

decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142 (*titolo*)

* d.lgs. 142/2007

* decreto legislativo 142/2007

* decreto legislativo n. 142 del 2007

decreto del Presidente della Repubblica

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (*titolo*)

* d.p.r. 616/1977

* decreto del Presidente della Repubblica 616/1977

* decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977

regio decreto

regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (*titolo*)

* r.d. 1285/1920

* regio decreto 1285/1920

* regio decreto n. 1285 del 1920

regio decreto-legge

regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1261 (*titolo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263

* r.d.l. 1261/1925 convertito dalla l. 1263/1926

* regio decreto-legge 1261/1925 convertito dalla legge 1263/1926

* regio decreto-legge n. 1261 del 1925 convertito dalla legge n. 1263 del 1926

decreto luogotenenziale

decreto luogotenenziale 24 luglio 1944, n. 40 (*titolo*)

* d.lgt. 40/1944

* decreto luogotenenziale 40/1944, *oppure* * decreto luogotenenziale n. 40 del 1944

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (non numerato)

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007 (*titolo*)

* d.p.c.m. 21 settembre 2007

* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (numerato)

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153 (*titolo*)

* d.p.c.m. 153/2007

- * decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 153/2007
- * decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 153 del 2007

decreto ministeriale (numerato)

- # decreto del Ministro della Salute 30 dicembre 2005, n. 302 (*titolo*)
- * decreto del Ministro della Salute 302/2005
- * decreto del Ministro della Salute n. 302 del 2005

decreto ministeriale (non numerato)

- # decreto del Ministro della Salute 4 settembre 2007 (*titolo*)
- * decreto del Ministro della Salute 4 settembre 2007

ordinanza

- # ordinanza del Ministro della Salute 14 febbraio 2007 (*titolo*)
- * ordinanza del Ministro della Salute 14 febbraio 2007

testo unico

- # testo unico ... emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*titolo*)
- * t.u. ... emanato con d.lgs. 267/2000
- * testo unico ... emanato con decreto legislativo 267/2000
- * testo unico ... emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000

regolamento governativo

- # regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (*titolo*)
- * regolamento emanato con d.p.r. 157/2007
- * regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 157/2007
- * regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2007

regolamenti ministeriali

- # regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute 23 luglio 2002, n. 206 (*titolo*)
- * regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute 206/2002
- * regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute n. 206 del 2002

deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (o altri comitati interministeriali)

- # deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 20 luglio 2007, n. 59 (*titolo*)
- * deliberazione CIPE 59/2007
- * deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 59 del 2007

regolamento regionale

- # regolamento regionale 25 novembre 1998, n. 4 (*titolo*)
- * regolamento regionale 4/1998
- * regolamento regionale n. 4 del 1998

deliberazione del Consiglio regionale

deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2007, n. 58 (*titolo*)

* deliberazione del Consiglio regionale 58/2007

* deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 2007

deliberazione della Giunta regionale

deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2007, n. 864 (*titolo*)

* deliberazione della Giunta regionale 864/2007

* deliberazione della Giunta regionale n. 864 del 2007

decreto del Presidente della Giunta regionale

decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 2 (*titolo*)

* d.p.g.r. 2/2007

* decreto del Presidente della Giunta regionale 2/2007

* decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 2007

decreto del Presidente della Regione

decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2007, n. 310 (*titolo*)

* d.p.reg. 310/2007

* decreto del Presidente della Regione 310/2007

* decreto del Presidente della Regione n. 310 del 2007

decreto dell'assessore regionale (o altro)

decreto dell'Assessore regionale alla Salute 10 marzo 2006, n. 225 (*titolo*)

* decreto dell'Assessore regionale alla Salute 225/2006

* decreto dell'Assessore regionale alla Salute n. 225 del 2006

regolamenti CEE (ed EURATOM) - prima del 1° gennaio 1963

regolamento n. 19 della Commissione della CEE del 31 dicembre 1962, relativo a ...

* regolamento 19/62 della CEE

* regolamento 19 del 1962 della CEE

regolamenti CEE (ed EURATOM) - prima del 1° gennaio 1968

regolamento n. 1068/67/CEE della Commissione, del 31 dicembre 1967, relativo a ...

* regolamento 1068/67/CEE

* regolamento n. 1068/1967 della CEE

regolamenti CEE (ed EURATOM) - prima del 1° novembre 1993

regolamento (CEE) n. 3013/81 della Commissione, del 19 ottobre 1981, relativo a ...

* regolamento (CEE) 3013/81

* regolamento (CEE) n. 3013/81

regolamenti CEE (ed EURATOM) - prima del 1° gennaio 1999

regolamento (CE) n. 737/95 del Consiglio, del 26 aprile 1995, relativo a ...

* regolamento (CE) 737/95

* regolamento (CE) n. 737/95

regolamenti CEE (ed EURATOM) - dopo il 1° gennaio 1999

regolamento (CE) n. 1/1999 della Commissione, del 5 marzo 1999, che modifica ...

* regolamento (CE) 1/1999

* regolamento (CE) n. 1/1999

decisioni e raccomandazioni CECA

decisione n. 2804/81/CECA ...

* decisione 2804/81/CECA

* decisione n. 2804/81/CECA

decisioni e raccomandazioni CECA

raccomandazione n. 1997/81/CECA ...

* raccomandazione 1997/81/CECA

* raccomandazione n. 1997/81/CECA

direttive, decisioni, raccomandazioni CEE (ed EURATOM)

direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, relativa a ...

* direttiva 89/438/CEE

* direttiva n. 89/438/CEE

direttive, decisioni, raccomandazioni CEE (ed EURATOM)

decisione 89/430/CEE della Commissione, del 30 giugno 1989, relativa a ...

* decisione 89/430/CEE

* decisione n. 89/430/CEE

direttive, decisioni, raccomandazioni CEE (ed EURATOM)

raccomandazione 89/21/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa a ...

* raccomandazione 89/21/CEE

* raccomandazione n. 89/21/CEE

atti internazionali

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503

* Convenzione di Berna di cui alla l. 503/1981

* ... di cui alla legge 503/1981

* ... di cui alla legge n. 503 del 1981

2. Forme di citazione di parti di atti normativi

In grassetto è indicato il tipo di partizione citata e la forma di citazione è contrassegnata dal simbolo #.

Singole partizioni

libro

libro I (Disposizioni generali) del codice di procedura civile (nei successivi esempi la menzione della rubrica è omessa)

parte (all'interno di un libro)

libro I, parte I, della legge

parte

parte I della legge

titolo

titolo I della legge

capo

capo I della legge

sezione

capo I, sezione I, della legge

articolo

articolo 1 della legge

comma - prima ipotesi

articolo 1, comma primo (*oppure*: primo comma), della legge (se nel testo originario i commi non sono numerati)

comma - seconda ipotesi

articolo 1, comma 1, della legge (se nel testo originario i commi sono numerati)

lettera

articolo 1, comma 1, lettera a), della legge

numero

articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), della legge

articolo aggiuntivo

articolo 1 bis della legge

articolo 1 bis 1 della legge

articolo 01 della legge

comma aggiuntivo (numerato)

- # articolo 1, comma 1 bis, della legge
- # articolo 1, comma 1 bis 1, della legge
- # articolo 2, comma 01, della legge

lettere e numeri aggiuntivi

- # articolo 1, comma 1, lettera a bis), della legge
- # articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1 bis) della legge

allegato

- # allegato A della legge

Enumerazione di partizioni

articoli

- # articoli 1 e 2 della legge
- # articoli 1, 4 e 9 della legge
- # articoli da 1 a 9 della legge
- # articoli da 1 a 4 e 9 della legge

articoli e commi

- # articolo 1, articolo 2, commi 2 e 3, e articoli da 3 a 5 della legge

Articoli di atti generalmente noti

articolo della Costituzione

- # articolo 117 della Costituzione

articolo dello Statuto regionale

- # articolo 62 dello Statuto
- # articolo 62 dello Statuto speciale

articolo del codice civile (di procedura civile, penale, di procedura penale)

- # articolo 15 del codice civile (di procedura civile, penale, di procedura penale)

Partizioni di atti comunitari

parte

- # parte I

titolo

- # titolo I

capitolo

- # capitolo I

sezione

- # sezione I

articolo

articolo 1 della direttiva ...

paragrafo

paragrafo I

3. Forme di citazione delle pubblicazioni ufficiali

In grassetto è indicata la pubblicazione ufficiale e la forma di citazione è contrassegnata dal simbolo #.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

g.u.c.e. serie L 1 del 1° gennaio 1989, p. 25 (la pagina può essere omessa)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

g.u.u.e. L 305 del 23 novembre 2007

g.u.u.e. C 280 del 23 novembre 2007

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

g.u. n. 238 del 12 ottobre 2007

g.u. 12 ottobre 2007, n. 238

g.u. n. 238 del 12 ottobre 2007 serie generale

Supplemento ordinario

suppl. ord. n. 14 alla g.u. n. 238 del 12 ottobre 2007

Bollettino ufficiale della Regione

b.u.r. n. 13 del 28 marzo 2007

b.u.r. 28 marzo 2007, n. 13